



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 815
Data 11 NOV 2014

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 118 del 20/09/2014

OGGETTO: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITA' 2014.-

L'anno **duemilaquattordici** addì **venti** del mese di **settembre** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
BIONDO Ing. Alessio	SINDACO	X	
BENZO Dott. Paolo	ASSESSORE	X	
GARAVAGLIA Maria Cristina	ASSESSORE	X	
FREGUGLIA Severino	ASSESSORE	X	
PRIORI Prof.ssa Rosa	ASSESSORE		X
	TOTALE	4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora TOGNA Dott.ssa Attilia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BIONDO Ing. Alessio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 118

del 20 settembre 2014

Giunta Comunale

Oggetto: INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA NEGOZIAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE FONDO PRODUTTIVITÀ 2014.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 22.01.2004, si articola in risorse:

- a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/01/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- b) decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004) che:
 - b.1.) presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999;
 - b.2.) devono essere previste in bilancio, debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo; con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999, nonché per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;

PRECISATO che sia per le risorse stabili che per le variabili, le seguenti norme contrattuali progressivamente prevedono la possibilità di incrementi:

- articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 09.5.2006;
- articolo 8, commi 2, 3 del CCNL 11.04.2008;
- articolo 4, comma 2, del CCNL 31.07.2009;

CONSIDERATO CHE:

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*";
- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale*

in servizio. La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 (limite insuperabile) ed impone inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate (in presenza di diminuzione di personale) che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTE a tal proposito:

- la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/06/2011), inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato, la quale ha precisato che *... "si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo"*;
- la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che rientrano nella c.d. lett. k) dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:
 - *che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;*
 - *che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78"*;
 - *che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa;*
 - *che per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna;*
- la delibera corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Puglia nr. 58 del 12/07/2011, per quanto non in contrasto con la deliberazione Corte dei Conti – Sezioni Riunite precedentemente citata , inerente le modalità di riduzione del fondo;

RILEVATO che ai fini dell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 (convertito in Legge 122/2010), occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

- a) i vincoli del comma 2 bis (rispetto del limite 2010 e riduzione proporzionale del fondo) danno vita a due distinti controlli, da eseguirsi nella successione di seguito indicata in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni;

- b) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2014, considerati, entrambi:
- al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative alle incentivazioni per la progettazione di opere pubbliche in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti;
 - al netto delle eventuali economie provenienti dall'anno precedente e delle aggiunte derivanti dagli anni pregressi (Deliberazione Corte dei Conti –Sezione Toscana – n. 519/2011);
 - al lordo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al recupero dell'evasione ICI e quelle di cui alla lett. d) del citato art. 15, vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della Legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione);
- c) l'eventuale decurtazione dell'ammontare del fondo in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (personale medio 2014 rispetto al personale medio 2010), deve avvenire assumendo quale base di calcolo le risorse decentrate stabili e variabili, al netto di quelle sopra citate;
- d) la riduzione interessa tutto il fondo in quanto la norma prevede che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personaleè comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;

EVIDENZIATO a tal fine che:

- nel corso del 2013 si è verificata la fuoriuscita per pensionamento di nr. 2 unità di personale a decorrere rispettivamente dal 01.08.2013 e 14.09.2013;
- è stata attivata la procedura selettiva per la copertura delle unità di personale di cui sopra, mediante trasferimento da altre PP.AA. (mobilità in ingresso);
- in questa fase si ritiene di non attribuire rilevanza a tali trasferimenti ai fini della determinazione della consistenza del personale in servizio al 31.12.2013-01.01.2014;
- che conseguentemente il complesso del fondo potrà essere eventualmente rivisto per una quantificazione definitiva in conseguenza di ulteriori cessazioni che dovessero verificarsi nel corso del 2014;

DI DARE ATTO che il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2010 ammontava a complessivi € 94.012,72 di cui:

- € 77.505,04 (art. 31, comma 2, del CCNL 2002/2003) di risorse stabili;
- € 16.507,68 (art. 31, comma 3, del CCNL 2002/2003) di risorse variabili;

DATO ATTO CHE:

- la somma dalla quale partire per individuare il *"tetto da non superare"* è rappresentata dal valore del fondo risorse decentrate 2010, come determinato con la delibera precedentemente indicato pari a € 94.012,72;
- tale importo va considerato **al netto** delle seguenti voci:
 - o somme derivanti dall'applicazione automatica di disposizioni legislative e contrattuali nazionali sostanzialmente ascrivibili all'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1/4/99 (riconfermato nella sua applicazione dall'art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004) (es. incentivi per la progettazione di opere pubbliche, servizi conto terzi) pari ad € 3.000, quali incentivi per la progettazione di opere pubbliche,
- il Fondo risorse decentrate anno 2010, al netto degli importi sopra specificati, è pari ad € **91.012,72**;

- tale importo costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 e successive modifiche, il tetto di spesa (limite) da non superare, per ciascun anno, nel triennio 2011-2014;

VISTO CHE i sensi dell'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 è prevista la possibilità di integrare le risorse decentrate, nei limiti dei seguenti commi:

- comma 2, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima dell'1,2% del monte salari 1997;
- comma 4, l'importo di cui al comma 2, può essere reso disponibile solo a seguito dell'accertamento da parte del servizio di controllo interno/Nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create in esito a processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
- comma 5, a seguito di attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento di quelli esistenti, che NON hanno determinato un incremento stabile della dotazione organica, con relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

EFFETTUATA una attenta analisi del Piano delle Performance e degli obiettivi assegnati alla struttura e ritenuto che il loro raggiungimento avviano processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e delle attività dell'Ente con conseguente ottimizzazione e miglioramento sia organizzativo che di produttività;

VISTO che relativamente all'art 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, questo comune per l'anno 2014 ha accertato una capacità di spesa sufficiente per incrementare il fondo di parte variabile nella misura non superiore allo 0,77% del monte salari 1997, che è pari ad € 2.927,78;

RITENUTO di autorizzare l'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, nella misura di € 2.927,78 fatta salva, a seguire, l'attestazione, rilasciata dal Nucleo di Valutazione autorizzatoria dell'incremento di risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2014, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;

ATTESO poi, che con riferimento all'articolo 15 – comma 5 del CCNL 01.04.1999 - è stato approvato con deliberazione di GC n. 49 del 08.04.2014, previo accordo sindacale, il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 01.04.1999 con un finanziamento di risorse aggiuntive di € 1.500,00, da iscriversi nel fondo 2014 - art. 15, comma 5 CCNL 01.04.1999 – parte variabile;

ACCERTATO che:

- il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come sotto riportato:
 - inferiore al 50% (26,60%) per l'anno 2013 come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 01.01.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214;
- l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

CONSIDERATO che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in materia di quantificazione delle risorse decentrate 2014, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo e anche in merito all'utilizzo e alla destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2013;

ATTESO che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la parte stabile e quella derivante da contrattazione integrativa per la parte variabile, deve assicurare:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007;
- il rispetto dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
- che le risorse siano messe a disposizione nei capitoli del Bilancio 2014;

DATO ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;

Tutto ciò considerato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI STABILIRE che in sede di trattative, per la stipula del CCDI relativo dell'accordo economico 2014, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:

- a) Le Risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (Parte stabile ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04), che ammontava nell'anno 2010 ad € 77.505,04 sono confermate nell'anno 2014 con un aumento di € 2.092,44 per inserimento di RIA di personale cessato il 30.12.2010 – Rag. Tognoni, e pertanto determinate in complessive € **79.597,38**;
- b) Le Risorse decentrate aventi caratteristica di eventualità e variabilità (Parte variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04) relative all'anno 2014 dovranno essere determinate secondo i seguenti criteri:
 - Tetto dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate non superabile fino al 2014, ai sensi dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010 – determinato in € **91.012,72**, pari all'importo del fondo dell'anno 2010 (€ 94.012,72) sterilizzato delle risorse destinate a compensi per progettazione interne pari ad € 3.000,00, al fine di evitare effetti discorsivi nell'applicazione della norma, come previsto espressamente nella delibera della Corte dei Conti sez. riunite in sede di controllo n. 51 del 04.10.2011;
 - di autorizzare l'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, nella misura dello 0,77% del monte salari 1997, che è pari ad € 2.927,78, fatta salva, a seguire, l'attestazione, rilasciata dal Nucleo di Valutazione autorizzatoria

- dell'incremento di risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2013, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;
- l'incremento del fondo di parte variabile di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 deve in ogni caso essere esclusivamente destinato al finanziamento della produttività dell'ente per il raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità, e sarà reso comunque disponibile solo a seguito di espressa certificazione del Nucleo di valutazione;
 - finanziamento di risorse aggiuntive di € 1.500,00, - art. 15, comma 5 CCNL 01.04.1999, per il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 01.04.1999;
 - conferma del riconoscimento di un incentivo per i messi notificatori, ex art. 54 del C.C.N.L. 14/09/2000, in una quota parte dei rimborsi spese da parte di altre Amministrazioni e non per l'intero ammontare riscosso e comunque in misura annua non superiore ad € 100,00;
 - iscrizione di somme non utilizzate anno precedente - max € 120,00;
 - inserimento di risparmi in applicazione della disciplina di cui all'art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 01.04.1999 dello straordinario relativo all'anno precedente 2013, la cui consistenza è pari ad € 6.759,70;
2. DI DARE ATTO che saranno iscritte inoltre in Parte Variabile le seguenti altre somme escluse dal tetto del fondo, costituito nel limite dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010:
- compensi a personale interno per attività di progettazione - art. 92 comma 5-6 D.Lgs. 163/06;
3. DI FORMULARE le ulteriori seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:
- nessuna risorsa dovrà essere destinata al finanziamento di progressioni economiche, nella considerazione che una cospicua parte del Fondo stabile è già assorbito da altri istituti a carattere permanente;
4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la Parte Stabile ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04 e quella derivante da contrattazione integrativa per la Parte Variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04, come determinata al punto precedente, assicura:
- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007;
 - il rispetto dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ovvero il non superamento del tetto come in premessa determinato in **€ 91.012,72**;
 - che le risorse sono già state messe a disposizione nei capitoli di spesa del Bilancio 2014;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti.

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ROMENTINO

.....

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Responsabile del Servizio
- Bozzola Dott.ssa Elena -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Bozzola", is written over a horizontal line.

.....

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Responsabile del Servizio
Bozzola Dott.ssa Elena -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Bozzola", is written over a horizontal line.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della Costituzione e destinazione delle Risorse Decentrate Fondo produttività 2014.

L'ASSESSORE AL PERSONALE

PREMESSO che

- il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 22.1.2004, si articola in risorse:

- a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- b) decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) che :
 - b.1.) presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999;
 - b.2.) devono essere previste in bilancio, debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo; con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999, nonché per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;

PRECISATO che sia per le risorse stabili che per le variabili, le seguenti norme contrattuali progressivamente prevedono la possibilità di incrementi:

- articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006;
- articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008;
- articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;

CONSIDERATO CHE :

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il *"contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*. La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 (limite insuperabile) ed impone inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate (in presenza di diminuzione di personale) che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTE a tal proposito :

- la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/06/2011), inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato, la quale ha precisato che *"si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore*

medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”;

- la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che rientrano nella c.d. lett. k) dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:
- *che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;*
- *che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”;*
- *che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa;*
- *che per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare , non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna;*
- la delibera corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Puglia nr. 58 del 12/07/2011, per quanto non in contrasto con la deliberazione Corte dei Conti – Sezioni Riunite precedentemente citata , inerente le modalità di riduzione del fondo;

RILEVATO che ai fini dell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

- a) i vincoli del comma 2 bis (rispetto del limite 2010 e riduzione proporzionale del fondo) danno vita a due distinti controlli, da eseguirsi nella successione di seguito indicata in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni;
- b) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2014, considerati, entrambi :
 - al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1 999 relative alle incentivazioni per la progettazione di opere pubbliche in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti ;
 - al netto delle eventuali economie provenienti dall'anno precedente e delle aggiunte derivanti dagli anni progressivi (Deliberazione Corte dei Conti –Sezione Toscana – n. 519/2011);
 - al lordo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1 999 relative al recupero dell'evasione ICI e quelle di cui alla lett. d) del citato art. 15 , vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione);
- c) l'eventuale decurtazione dell'ammontare del fondo in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (personale medio 2014 rispetto al personale medio 2010), deve avvenire assumendo quale base di calcolo le risorse decentrate stabili e variabili, al netto di quelle sopra citate;
- d) la riduzione interessa tutto il fondo in quanto la norma prevede che *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personaleè comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio “;*

EVIDENZIATO a tal fine che:

- nel corso del 2013 si è verificata la fuoriuscita per pensionamento di nr. 2 unità di personale a decorrere rispettivamente dal 1.8.2013 e 14.9.2013;

- è stata attivata la procedura selettiva per la copertura delle unità di personale di cui sopra, mediante trasferimento da altre PP.AA. (mobilità in ingresso);
- in questa fase si ritiene di non attribuire rilevanza a tali trasferimenti ai fini della determinazione della consistenza del personale in servizio al 31.12.2013-01.01.2014;
- che conseguentemente il complesso del fondo potrà essere eventualmente rivisto per una quantificazione definitiva in conseguenza di ulteriori cessazioni che dovessero verificarsi nel corso del 2014;

Di dare atto che il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2010 ammontava a complessivi € 94.012,72 di cui:

- € 77.505,04 (art. 31, comma 2, del CCNL 2002/2003) di risorse stabili;
- 16.507,68 (art. 31, comma 3, del CCNL 2002/2003) di risorse variabili;

DATO ATTO CHE:

- la somma dalla quale partire per individuare il "tetto da non superare" è rappresentata dal valore del fondo risorse decentrate 2010, come determinato con la delibera precedentemente indicato pari a € 94.012,72;
- tale importo va considerato al netto delle seguenti voci:
 - o somme derivanti dall'applicazione automatica di disposizioni legislative e contrattuali nazionali sostanzialmente ascrivibili all'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1/4/99 (riconfermato nella sua applicazione dall'art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004) (es. incentivi per la progettazione di opere pubbliche, servizi conto terzi) pari ad € 3.000, quali incentivi per la progettazione di opere pubbliche,
- il Fondo risorse decentrate anno 2010, al netto degli importi sopra specificati, è pari ad € 91.012,72;
- tale importo costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 e successive modifiche, il tetto di spesa (limite) da non superare, per ciascun anno, nel triennio 2011-2014;

Visto che i sensi dell'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 è prevista la possibilità di integrare le risorse decentrate, nei limiti dei seguenti commi:

- comma 2, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, nella misura massima dell'1,2% del monte salari 1997;
- comma 4, l'importo di cui al comma 2, può essere reso disponibile solo a seguito dell'accertamento da parte del servizio di controllo interno / Nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create in esito a processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità;
- comma 5, a seguito di attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento di quelli esistenti, che NON hanno determinato un incremento stabile della dotazione organica, con relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

Effettuata una attenta analisi del Piano delle Performance e degli obiettivi assegnati alla struttura e ritenuto che il loro raggiungimento avviano processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e delle attività dell'Ente con conseguente ottimizzazione e miglioramento sia organizzativo che di produttività;

Visto che relativamente all'art 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, questo comune per l'anno 2014 ha accertato una capacità di spesa sufficiente per incrementare il fondo di parte variabile nella misura non superiore all' 0,77% del monte salari 1997, che è pari ad € 2.927,78;

Ritenuto di autorizzare l'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, nella misura del 2.927,78 fatta salva, a seguire, l'attestazione, rilasciata dal Nucleo di Valutazione autorizzatoria dell'incremento di risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2014, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;

Atteso poi, che con riferimento all'articolo 15 – comma 5 del CCNL 1.4.1999- è stato approvato con deliberazione di GC n. 49 del 8.4.2014, previo accordo sindacale, il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 1.4.1999 con un finanziamento di risorse aggiuntive di €. 1.500,00, da iscriversi nel fondo 2014 - art. 15, comma 5 ccnl 1.4.99 – parte variabile;

Accertato che:

- il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;

- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come sotto riportato:
 - inferiore al 50% (26,60%) per l'anno 2013 come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214;
- l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

Considerato che compete all'organo esecutivo dell'Ente fornire indicazioni e indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in materia di quantificazione delle risorse decentrate 2014, con particolare riferimento alla parte variabile del fondo e anche in merito all'utilizzo e alla destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2013;

Atteso che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la parte stabile e quella derivante da contrattazione integrativa per la parte variabile, deve assicurare:

- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007
- il rispetto dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010
- che le risorse siano messe a disposizione nei capitoli del Bilancio 2014

Dato atto che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;

PROPONE

1. di stabilire che in sede di trattative, per la stipula del CCDI relativo dell'accordo economico 2014, la delegazione trattante di parte pubblica debba attenersi alle seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:
 - a) Le Risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (Parte stabile ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04), che ammontava nell'anno 2010 ad € 77.505,04 sono confermate nell'anno 2014 con un aumento di € 2.092,44 per inserimento di RIA di personale cessato il 30.12.2010 – Rag. Tognoni, e pertanto determinate in complessive € **79.597,38**
 - b) Le Risorse decentrate aventi caratteristica di eventualità e variabilità (Parte variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04) relative all'anno 2014 dovranno essere determinate secondo i seguenti criteri:
 - Tetto dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate non superabile fino al 2014, ai sensi dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010 – determinato in € **91.012,72**, pari all'importo del fondo dell'anno 2010 (94.012,72) sterilizzato delle risorse destinate a compensi per progettazione interne pari ad € 3.000, al fine di evitare effetti discorsivi nell'applicazione della norma, come previsto espressamente nella delibera della Corte dei Conti sez. riunite in sede di controllo n. 51 del 4.10.2011
 - di autorizzare l'utilizzo dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, nella misura dello 0,77% del monte salari 1997, che è pari ad € 2.927,78, fatta salva, a seguire, l'attestazione, rilasciata dal Nucleo di Valutazione autorizzatoria dell'incremento di risorse variabili, ai sensi dell'art. 15, comma 4, a carico del Bilancio, da inserire nel fondo 2013, previo accertamento della capienza del capitolo di Bilancio;
 - l'incremento del fondo di parte variabile di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999 deve in ogni caso essere esclusivamente destinato al finanziamento della produttività dell'ente per il raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità, e sarà reso comunque disponibile solo a seguito di espressa certificazione del Nucleo di valutazione;

- finanziamento di risorse aggiuntive di €. 1.500,00, - art. 15, comma 5 ccnl 1.4.999, per il progetto finalizzato al miglioramento del servizio presso l'Asilo Nido comunale ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lettera del CCNL 1.4.1999; ;
 - conferma del riconoscimento di un incentivo per i messi notificatori, ex art. 54 del C.C.N.L. 14/09/2000, in una quota parte dei rimborsi spese da parte di altre Amministrazioni e non per l'intero ammontare riscosso e comunque in misura annua non superiore ad €. 100,00
 - iscrizione di somme non utilizzate anno precedente - max €. 120,00
 - inserimento di risparmi in applicazione della disciplina di cui all'art. 15 comma 1 lettera m ccnl 1.4.1999 dello straordinario relativo all'anno precedente 2013, la cui consistenza è pari ad €. 6.759,70
2. Di dare atto che saranno iscritte inoltre in Parte Variabile le seguenti altre somme escluse dal tetto del fondo, costituito nel limite dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010:
- compensi a personale interno per attività di progettazione - art.92 c.5-6 Dlgs 163/06
3. Di formulare le ulteriori seguenti linee di indirizzo in merito alla costituzione definitiva, all'utilizzo e alla destinazione delle risorse decentrate:
- nessuna risorsa dovrà essere destinata al finanziamento di progressioni economiche, nella considerazione che una cospicua parte del Fondo stabile è già assorbito da altri istituti a carattere permanente;
4. Di dare atto che la spesa derivante dalla costituzione del fondo per la Parte Stabile ex art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.04 e quella derivante da contrattazione integrativa per la Parte Variabile ex art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.04, come determinata al punto precedente, assicura:
- il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria 2007
 - il rispetto dell'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ovvero il non superamento del tetto come in premessa determinato in **€. €. 91.012,72**
 - che le risorse sono già state messe a disposizione nei capitoli di spesa del Bilancio 2014;
5. Di dare atto che la presente deliberazione riguarda mere direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica e che l'ipotesi di accordo aziendale sarà sottoposta a questo Organo deliberante per l'autorizzazione alla stipulazione, fermo restando la valutazione di compatibilità complessiva del Revisore dei Conti.

L'ASSESSORE AL PERSONALE

-Berto Dott. Paolo-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Berto Dott. Paolo", written over the typed name.

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to BIONDO Ing. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

REFERATO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE
(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 815

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 1 1 NOV 2014 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 12.447 del 1 1 NOV 2014 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 1 1 NOV 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 1 1 NOV 2014 per 15 giorni.

Romentino li 1 1 NOV 2014



IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale per uso Amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia